



Comune di Verucchio

PROVINCIA DI RIMINI

Piazza Malatesta, 28 - 47826 Verucchio (RN)
TEL. 0541/673911 FAX 0541/679570
C.F. 00392080404 – P.IVA 00392080404
<https://www.comune.verucchio.rn.it/>

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 4

Seduta del 26/02/2025

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE ANNO 2025 - APPROVAZIONE -.

L'anno Duemilaventicinque il giorno Ventisei del mese di Febbraio alle ore 20:45, nella Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avviso spedito nei modi e termini di legge, in Prima convocazione, in sessione Ordinaria.

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	GOBBI LARA	Sindaco	Presente
2	RICCARDI CHRISTIAN	Presidente	Presente
3	MASINI PAOLO	Consigliere	Presente
4	DOLCI LUIGI	Consigliere	Presente
5	MAFFEI CHRISTIAN	Consigliere	Presente
6	PAZZINI CLAUDIA	Consigliere	Presente
7	PAZZINI MARIA ANTONIETTA	Consigliere	Presente
8	PATERNIANI MARILENA	Consigliere	Presente
9	GORETTI SONIA	Consigliere	Assente
10	BIANCHI FABIO	Consigliere	Presente
11	BORGHESI FABIO	Consigliere	Presente
12	DE GREGORIO LUCA	Consigliere	Presente
13	LAZZARETTI GIANCARLO	Consigliere	Presente
14	CANARINI PIERO	Consigliere	Presente
15	ANDRUCCIOLI MICHELE	Consigliere	Presente
16	URBINATI MARCO	Consigliere	Presente
17	BECCARI GIORGIO	Consigliere	Presente

Presenti n. 16

Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Delibera del Consiglio Comunale N.4 del 26/02/2025 / prop. n.66 del 10/02/2025

Presiede il Presidente RICCARDI CHRISTIAN.

Partecipa il Segretario Generale SEVERINI ROBERTO, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i signori:

DE GREGORIO LUCA

BIANCHI FABIO

URBINATI MARCO

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio introduce l'argomento iscritto al punto n. 4 dell'ordine del giorno e cede la parola al Sindaco Lara Gobbi il quale illustra la proposta in approvazione.

Al termine dell'illustrazione non essendo state proposte osservazioni in merito al punto trattato,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dal 1° Gennaio 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente a quelle riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, e di ogni altra disposizione incompatibile con l'IMU disciplinata dalla medesima Legge, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- la nuova imposta si connota con una serie di elementi di novità e, comunque, quale imposta autonoma e distinta rispetto all'imposta sugli immobili quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), abrogata dalla predetta norma;

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che all'art. 1 detta disposizioni in materia di tributi locali e potestà regolamentare;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base alla quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

VISTO l'art. 1 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" (pubblicata in G.U. n. 322 del 30/12/2020) in particolare con riferimento ai Commi 48 e 49 e quelli dal 599 al 604 inerenti le disposizioni IMU;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 02 del 03-01-2025, recante il differimento al 28 febbraio 2025, del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2025/2027 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL, e pertanto sino alla medesima data è autorizzato per gli enti l'esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL;

VISTO e richiamato il Regolamento per l'applicazione dell'IMU approvato con atto di Consiglio Comunale n. 19 in data 27/07/2020;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 14/03/2024 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU 2024, confermando quelle già in essere nel 2023;

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di

cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO:

- l'articolo 1 comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020, stabilendo altresì che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo;
- l'articolo 1 comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- l'articolo 1 comma 767 della legge n. 160 del 2019 il quale prevede che in deroga all'[articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e al terzo periodo dello stesso comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'articolo medesimo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine previsto nello stesso comma (entro il 28 ottobre), si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante, pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

DATO ATTO che il Mef con apposito decreto del 7 luglio 2023 – attuativo dell'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019 – individua le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote IMU, mettendo conseguentemente a disposizione nell'apposito portale del federalismo fiscale, l'applicazione informatica denominata "Gestione IMU" con cui i comuni oltre ad individuare le fattispecie di imposta di cui sopra possono elaborare e trasmettere il relativo Prospetto;

DATO ATTO altresì ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 (Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023, che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della succitata Legge n. 160/2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, decorre dall'anno di imposta 2025;

DATO ATTO che all'esito della fase di sperimentazione avvenuta nell'anno 2024, è stato emanato il Decreto 6 Settembre 2024 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 219 del 18 settembre 2024), integrativo del decreto 7 luglio 2023 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze concernente l' *Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, con il quale, in considerazione di quanto previsto dall'art. 6-ter, comma 1, del D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, **è stato riapprovato l'Allegato A**, che sostituisce il precedente di cui al decreto 7 luglio 2023.

CONSIDERATO altresì che l'Articolo 2 del suddetto Decreto del 6 settembre 2024 precisa che *“l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica di cui all'art. 3, comma 1, decorre dall'anno di imposta 2025”*

CONSIDERATO quanto sopra esposto, si dà atto quindi che per l'anno di imposta 2025, i comuni devono utilizzare l'applicazione informatica presente nell'apposito portale del Federalismo Fiscale attraverso la quale gli enti medesimi possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto delle aliquote IMU medesime;

VISTO quindi il prospetto denominato **Allegato A**, che forma parte integrante del presente atto, redatto in base a quanto dettato dal Decreto 6 Settembre 2024 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze sopra citato, ovvero utilizzando l'apposita applicazione informatica presente nel Portale del Federalismo Fiscale;

VISTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo presunto pari ad euro 2.000.000,00;

CONSIDERATO che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote, nella stessa misura fissata per l'anno 2024:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. “di lusso” e relative pertinenze): aliquota pari al 6,00 per mille con detrazione di € 200,00;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota azzerata;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto

che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: ESENTE (ai sensi art. 1 comma 751 Legge 160/2019);

- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
- terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatore diretto od imprenditore agricolo iscritto alla previdenza agricola: ESENTE
- terreni agricoli siti nelle c.d. "zone svantaggiate": ESENTI
- terreni agricoli (in tutti gli altri casi): aliquota pari al 10,60 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 9,60 per mille;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli espressi dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Successivamente il Presidente del Consiglio mette ai voti la proposta di deliberazione.

Con n. 11 voti favorevoli, n. 4 dichiarazioni di astensione (cons. Urbinati, Andruccioli, Canarini e Lazzaretti) e n. 1 voto contrario (cons. Beccari), resi per alzata di mano,

DELIBERA

1) DI APPROVARE le seguenti aliquote IMU per l'anno 2025:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. "di lusso" e relative pertinenze): aliquota pari al 6,00 per mille con detrazione di € 200,00=
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota azzerata;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: ESENTE;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
- terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatore diretto od imprenditore agricolo iscritto alla previdenza agricola: ESENTE
- terreni agricoli siti nelle c.d. "zone svantaggiate": ESENTI
- terreni agricoli (in tutti gli altri casi): aliquota pari al 10,60 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 9,60 per mille.

e meglio riportate nell'allegato A) alla presente deliberazione parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1 gennaio 2025;

3) DI DISPORRE che a seguito dell'approvazione della presente deliberazione il competente Ufficio comunale dovrà procedere alla trasmissione al Dipartimento delle finanze del suddetto Prospetto, attraverso la stessa applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025.

Successivamente,

Con n. 11 voti favorevoli, n. 4 dichiarazioni di astensione (cons. Urbinati, Andruccioli, Canarini e Lazzaretti) e n. 1 voto contrario (cons. Beccari), resi per alzata di mano,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto atto prodromico all'approvazione del Bilancio di Previsione Pluriennale 2025/2027.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente

RICCARDI CHRISTIAN

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.
n. 82/2005 e ss.mm

Il Segretario Generale

SEVERINI ROBERTO

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.
n. 82/2005 e ss.mm



Comune di Verucchio

PROVINCIA DI RIMINI

Piazza Malatesta, 28 - 47826 Verucchio (RN)
TEL. 0541/673911 FAX 0541/679570
C.F. 00392080404 – P.IVA 00392080404
<https://www.comune.verucchio.rn.it/>

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

ALLEGATA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
N. 4 DEL 26/02/2025

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE ANNO 2025 - APPROVAZIONE -.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- viene affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____, come prescritto dall'art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
- diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo della pubblicazione (Art.134, c.3 T.U. n.267/2000).

È stata pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo comune il giorno _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1 del T.U n.267/2000);

Verucchio, 04/03/2025

Il Funzionario Incaricato
TATIANA ZANGHERI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.
82/2005 e ss.mm.)



Comune di Verucchio

PROVINCIA DI RIMINI

Piazza Malatesta, 28 - 47826 Verucchio (RN)

TEL. 0541/673911 FAX 0541/679570

C.F. 00392080404 – P.IVA 00392080404

<https://www.comune.verucchio.rn.it/>

SETTORE FINANZIARIO

Parere Tecnico Allegato alla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 10/02/2025

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE ANNO 2025 -
APPROVAZIONE -.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime il seguente parere per quanto attiene la regolarità tecnica della presente proposta:

PARERE FAVOREVOLE

Verucchio, 18/02/2025

Il Responsabile del Servizio
PICCOLI MIRNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)



Comune di Verucchio

PROVINCIA DI RIMINI

Piazza Malatesta, 28 - 47826 Verucchio (RN)

TEL. 0541/673911 FAX 0541/679570

C.F. 00392080404 – P.IVA 00392080404

<https://www.comune.verucchio.rn.it/>

AREA CONTABILE - FINANZIARIA

Parere Contabile Allegato alla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 10/02/2025

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE ANNO 2025 -
APPROVAZIONE -.**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime il seguente parere per quanto attiene la regolarità contabile della presente proposta:

PARERE FAVOREVOLE

Verucchio, 18/02/2025

Il Responsabile del Servizio
PICCOLI MIRNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)